

REGOLAMENTO D'ISTITUTO – DISPOSIZIONI GENERALI

Approvato dal Consiglio d'istituto nella riunione del 26/09/2019 con Delibera n. 6

Revisioni approvate dal Consiglio d'istituto nella riunione del 23/05/2022 con Delibera n. 69

Sommario

DOCENTI.....	3
ALUNNI	10
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ.....	19
NORME DI VITA SCOLASTICA.....	20

DISPOSIZIONI GENERALI

La scuola, come luogo educativo di formazione culturale e sociale, richiede l'osservanza di norme condivise che, basandosi sulla legislazione vigente, regolano una positiva convivenza e favoriscono un ordinato svolgimento delle attività scolastiche.

Il Regolamento d'Istituto è uno strumento predisposto allo scopo di consentire a tutti gli operatori di realizzare, al meglio, i fini loro propri e, nel rispetto delle rispettive autonomie, di coordinarne l'azione allo scopo di qualificare e determinare più efficacemente il significato sociale e culturale dei diversi indirizzi presenti.

I rapporti tra i docenti e discenti si basano sul dialogo e sulla collaborazione reciproca. Gli studenti vengono educati all'autogoverno e all'esercizio della democrazia, partecipano alla vita della scuola, quali componenti necessari della comunità educativa.

Ognuno ha diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, purché nel pieno rispetto della libertà altrui, da cui discende il rifiuto categorico di ogni forma di violenza.

DOCENTI

Art.1. Residenza dei docenti

Pur avendo il CCNL disapplicato l'articolo del T.U. dei dipendenti dello Stato che li obbligava ad avere la residenza nel luogo di lavoro, ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio. In ogni caso, l'Amministrazione sarà sollevata da ogni responsabilità per incidenti in itinere.

Art.2. Norme di servizio

Durante lo svolgimento delle attività, il docente può utilizzare il pc esclusivamente per accedere al registro elettronico e compilare tutte le parti del registro unico. In nessun caso, durante il tempo trascorso a scuola, può esserne consentito l'utilizzo agli studenti.

L'insegnante dell'ultima ora è tenuto a spegnere il pc fisso.

La gestione tecnica delle apparecchiature è affidata all'assistente tecnico; in caso di malfunzionamento, i docenti dovranno evitare ogni manipolazione delle attrezzature e richiedere l'intervento del responsabile.

I Docenti per la registrazione di tutte le attività svolte utilizzeranno il Registro elettronico unico in uso nell'Istituto e saranno supportati da semplici registri cartacei (di classe).

Nel registro elettronico verranno riportate assenze, entrate posticipate e uscite anticipate, argomenti delle lezioni, voti e tutte le annotazioni che concorrono alla valutazione finale degli alunni, nonché eventuali note o provvedimenti disciplinari.

Ogni docente dovrà accedere al registro elettronico con le credenziali ad esso assegnate, attraverso i pc fissi o qualsiasi dispositivo con connessione dati.

Per ragioni di opportunità e di rischi connessi all'uso della comunicazione tecnologica, i docenti non devono fornire mai, ad alcuno le credenziali di accesso al sistema.

Le circolari e gli avvisi sono pubblicati tramite le funzioni del Portale Argo; ogni Docente è tenuto alla regolare consultazione di scuolanext. In ogni caso, tutte le comunicazioni in esso pubblicate si devono intendere regolarmente notificate.

I docenti, durante l'orario di lavoro, non devono utilizzare il telefono cellulare per motivi personali.

Il docente a disposizione alla prima ora, volontaria o per obbligo di servizio, sarà presente nell'Istituto al fine

di consentire la sollecita sostituzione dei colleghi assenti. Non sarà consentita alcuna informativa telefonica.

Tutte le attività aggiuntive di insegnamento e/o funzionali all'insegnamento, non obbligatorie, devono essere effettuate previo incarico del Dirigente Scolastico.

Di norma non è dovuto il ricevimento dei genitori al di fuori dei giorni stabiliti dal Collegio dei Docenti se non per gravi motivi valutati preventivamente dalla Presidenza.

I permessi brevi, nonché i permessi per motivi di famiglia, per esami e per tutte le motivazioni previste dal vigente CCNL sono, a seguito di domanda, inoltrata possibilmente -salvo casi eccezionali- con congruo anticipo, autorizzate dal Dirigente Scolastico.

Art. 3. Rispetto dell'orario di servizio, accoglienza e sorveglianza degli alunni.

I docenti, come da contratto (art. 29 comma 5 CCNL 2006/2009), devono trovarsi a scuola almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e osservare la massima puntualità sia all'ingresso che al cambio di ora. Sono tenuti altresì alla sorveglianza continua durante la permanenza in aula, negli spazi comuni durante gli intervalli e all'uscita dalle lezioni, nonché durante gli spostamenti da e per i laboratori o palestra, durante le attività pomeridiane extracurricolari, anche di intrattenimento, autorizzate dalla scuola e nel corso di visite guidate, stage e viaggi di istruzione. Inoltre ogni docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'Istituto ed attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che:

- gli alunni stiano lontano dalle fonti di pericolo;
- che il loro comportamento e postura siano corretti;
- che siano lontani da finestre aperte e siano a distanza di sicurezza dagli spigoli vivi e dalle vetrate delle finestre;
- che i banchi siano disposti in modo da consentire una rapida evacuazione dell'aula ed il percorso sia sgombro da qualsiasi ostacolo;
- che gli alunni restino in aula e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora.

Ogni docente farà in modo che il Dirigente o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule.

I docenti, in particolare quelli della prima ora, devono:

- fare l'appello e prendere nota sul registro degli assenti e degli eventuali ritardi in ingresso, annotando l'ora precisa di entrata in ritardo;
- verificare, controfirmare e annotare sul registro le giustificazioni di assenza e ritardo;
- richiedere la presentazione del certificato medico per le assenze superiori ai 5 giorni (oltre alla giustificazione);
- registrare sul registro di classe l'eventuale mancata esibizione della giustificazione onde permettere il controllo al collega della prima ora il giorno successivo;
- segnalare tempestivamente al Dirigente o ad uno dei suoi collaboratori eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alla famiglia.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità degli studenti ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi. I docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla

buona educazione, in particolare affinché:

- i banchi e le aule, sia normali che speciali, siano lasciate in ordine e pulite;
- le attrezzature e il materiale della Scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale;
- non si fumi all'interno dell'Istituto e nelle sue pertinenze (cortile) e siano segnalate al personale incaricato eventuali infrazioni rilevate (Legge 584/75, DPCM 14 dicembre 1995, L.3/2003, Direttiva 2014/40/UE recepita dal D.Lgs. 6/2016);
- sia rispettato il divieto di uso del telefono cellulare, con eccezione dei casi previsti dal Ministero dell'Istruzione per l'attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale e delle disposizioni normative vigenti in materia.

Durante le ore di lezione non è consentito far uscire gli alunni dall'aula, fatta eccezione per i casi seriamente motivati; solo in caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe – sempre un alunno alla volta – per il solo uso dei servizi igienici.

Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo.

Agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, spettano i compiti di sorveglianza così come assegnati al docente sostituito.

In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni. È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. I docenti devono evitare, nei casi di indisciplina o per altri motivi, di far sostare in corridoio gli alunni che restano così senza vigilanza.

Il cambio dell'ora va effettuato con la massima tempestività e celerità, al fine di non lasciare scoperte le classi, evitando di intrattenersi con gli altri colleghi presenti in Istituto nei corridoi o in sala docenti.

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano per la sorveglianza. Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita dal docente a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe. I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla classe. Il docente che ha appena lasciato la classe sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora e a registrare le variazioni comunicando tempestivamente, al Dirigente o ad un suo collaboratore, eventuali anomalie.

Durante gli intervalli i docenti vigilano sull'intera classe e collaborano con i Colleghi delle altre classi e con i Collaboratori scolastici. Durante gli intervalli-ricreazione la sorveglianza della classe è affidata al docente dell'ora precedente l'intervallo stesso, il quale ha il dovere di vigilare sul corretto svolgimento della pausa, pena le relative responsabilità nella eventualità di infortunio degli alunni in sua assenza. Durante le ricreazioni i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati anch'essi nella vigilanza. I docenti di scienze motorie e i docenti a disposizione nell'ora precedente le ricreazioni vigilano sul cortile antistante la scuola, coadiuvati dai collaboratori scolastici in servizio al piano rialzato degli edifici. Gli studenti non possono in alcun caso uscire dalle porte di emergenza per recarsi in cortile né oltrepassare i cancelli di pertinenza della scuola. Al suono della campanella che segnala la fine dell'intervallo gli studenti devono rientrare nelle aule e i docenti di sorveglianza esauriscono il proprio compito, che contestualmente si trasferisce agli insegnanti dell'ora successiva. In ogni caso tutti gli insegnanti sono tenuti a sorvegliare durante l'intervallo gli alunni presenti ed intervenire nei confronti di

qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché tenga un comportamento irreprensibile.

L'utilizzo dei distributori automatici di bevande, snack, installati presso l'istituto è consentito solo durante la ricreazione e comunque dopo la fine della seconda ora di lezione.

Le regole di cui si chiede il rispetto devono essere obiettivi educativi da discutere con gli alunni così da favorire la crescita della loro autonomia e del loro senso di responsabilità e consapevolezza.

Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo.

Agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, spettano i compiti di sorveglianza così come assegnati al docente sostituito.

Art. 4. Disposizioni per la sostituzione del docente assente

In caso di assenza di un docente, il D.S. o un suo collaboratore attiveranno tutte le procedure che consentono di assicurare la vigilanza sugli studenti possibilmente nel seguente ordine:

- utilizzazione di eventuali docenti con ore a disposizione;
- utilizzazione di eventuali docenti che completano l'orario di cattedra con ore a disposizione;
- utilizzazione di un docente, presente in istituto e non impegnato in orario di lezione, che ha usufruito di ore di permesso;
- utilizzazione di un docente presente a scuola ma la cui classe risulti assente per attività didattiche che si svolgono all'esterno, (visite guidate, viaggi d'istruzione, convegni, stage, ecc.)
- utilizzazione di uno dei due docenti che opera in compresenza;
- utilizzazione di un docente, presente in istituto e non impegnato in orario di lezione, con prestazione in eccedenza rispetto all'orario di servizio;
- suddivisione della classe in cui non è possibile assicurare la presenza di un docente in gruppi di alunni che saranno inseriti in classi parallele delle quali seguiranno le attività didattiche in corso;

Nell'individuazione del docente che presterà supplenza del collega assente si darà preferenza, nell'ordine, ad un docente della stessa classe, della stessa disciplina, dello stesso indirizzo. Nell'impossibilità di sostituire i docenti assenti il D.S., dopo un'attenta valutazione delle specifiche situazioni, può disporre, per le classi 3-4-5, l'entrata posticipata o l'uscita anticipata delle classi. Di detta eventualità sarà data comunicazione anticipata (almeno il giorno precedente) agli studenti con annotazione sul registro di classe e mediante avviso scritto per ogni singolo allievo che dovrà essere firmato da un genitore e restituito al docente di turno. Per gli alunni minorenni, la mancata restituzione dell'avviso va annotata sul registro di classe e l'allievo non può allontanarsi dai locali della scuola.

Art. 5. In caso di infortunio

Il dipendente deve darne immediata notizia al Dirigente Scolastico indicando le modalità di accadimento ed eventuali testimoni. Gli studenti dovranno informare prontamente il docente presente nell'ora in cui è avvenuto l'infortunio.

Il dipendente ha l'obbligo di dare notizia al proprio Responsabile anche nel caso si tratti di infortunio causato da terzi nel territorio scolastico.

Il dipendente ha, altresì, l'obbligo di far pervenire con la massima celerità il certificato medico di eventuale prosecuzione dell'infortunio, nonché la dichiarazione di chiusura dell'infortunio.

ADEMPIMENTI IN CASO DI INFORTUNIO AGLI ALUNNI

La segnalazione, in caso di infortunio, deve essere redatta dal docente che al momento dell'infortunio aveva la responsabilità della classe.

Nel caso in cui la classe sia stata affidata, momentaneamente, dal docente responsabile ad un collaboratore scolastico, dovrà essere lo stesso docente a comunicare l'infortunio alla Dirigenza, indicando il motivo per il

quale la classe era affidata al collaboratore scolastico e il nominativo del collaboratore scolastico a cui aveva temporaneamente affidato la classe.

PROCEDURA PER LA DENUNCIA DEGLI INFORTUNI - Infortuni degli studenti a scuola.

1. Obblighi dell'infortunato

Se l'infortunato è un ALUNNO:

- Segnalare immediatamente al docente presente l'incidente occorso;
- Accettare l'assistenza immediata e mostrare fiducia;

Se l'infortunato è un LAVORATORE:

- Informare il Dirigente, o in sua assenza chi ne fa le veci, riguardo a qualsiasi genere d'infortunio subito, anche ritenuto lieve;
- Stilare urgentemente, se ne è in grado, la relazione dettagliata sull'accaduto, e farla pervenire alla Segreteria prima di lasciare la scuola;
- Far pervenire, con urgenza, in Segreteria il referto medico originale, con prognosi, relativo all'infortunio;

2. Compiti del docente

- Prestare assistenza immediata all'alunno infortunato e avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci;
- Chiamare subito i genitori (il 118, in base alla gravità dell'infortunio, per accompagnare l'infortunato al Pronto Soccorso deve essere chiamato dagli uffici di segreteria); l'alunno, che viene trasportato in ambulanza al pronto soccorso, sarà accompagnato dai genitori o, in assenza di questi, dall'insegnante o da persona adulta.
- Accertare la dinamica dell'incidente;
- Collaborare con la famiglia nel prestare adeguata assistenza;
- Redigere una relazione dettagliata sull'accaduto circostanziando in modo chiaro le modalità dell'infortunio e i primi soccorsi prestati;
- Far pervenire tale relazione, indirizzata al Dirigente scolastico, nello stesso giorno dell'infortunio, presso l'Ufficio di Segreteria della scuola;

Art. 6. SOMMINISTRAZIONE FARMACI e segnalazione patologie

Non si prevede in generale la somministrazione di farmaci presso la scuola. Però in alcuni casi eccezionali, per INTERVENTI SALVA-VITA, la frequenza scolastica può essere possibile solo se l'alunno può assumere un farmaco nelle ore di scuola. In tale circostanza, la somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dalle competenti figure/servizio sanitario o da medico specialista; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto. La prescrizione medica deve prevedere:

1. l'assoluta necessità;
2. la somministrazione indispensabile in orario scolastico;
3. la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione ai - tempi, né alla posologia, né alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;

4. la possibilità della somministrazione da parte del personale non sanitario

La segnalazione di patologie e la somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale (la validità della richiesta è limitata all'anno scolastico in corso e va rinnovata eventualmente all'inizio di ogni anno scolastico o comunque nel caso di variazione del farmaco), a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia) e/o di eventuali altri accorgimenti di cui la scuola deve essere a conoscenza. La certificazione medica, da consegnare esclusivamente al Dirigente Scolastico, deve specificare:

1. il nome dell'alunno;
2. la patologia dell'alunno;
3. l'evento che richiede la somministrazione del farmaco e/o altri accorgimenti
4. il nome commerciale del farmaco
5. le modalità di somministrazione del farmaco;
6. la dose da somministrare;
7. le modalità di conservazione del farmaco;
8. gli eventuali effetti collaterali;
9. la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco
10. eventuali altre indicazioni ritenute importanti per la gestione a scuola del minore/alunno

I docenti sono tenuti ad informare le famiglie, non devono acquisire direttamente nessuna documentazione sanitaria, ma invitare i genitori a rivolgersi al D.S..

Art. 7. Compilazione registri.

I docenti sono tenuti alla corretta compilazione del registro di classe e di quello personale in formato elettronico. Eventuali documenti cartacei non devono presentare abrasioni, cancellature o tracce di uso di correttori che rendano illeggibile quando precedentemente scritto.

Gli argomenti del programma e le attività svolte durante le lezioni sono indicati analiticamente sul registro del professore.

Il registro personale del docente, deve essere compilato con attenzione, avendo cura di riportare le assenze, le valutazioni, gli argomenti, gli obiettivi da perseguire e le competenze da attivare secondo la programmazione di classe e il piano di lavoro delle singole discipline.

Affinché si possa garantire agli alunni il diritto ad una valutazione "trasparente e tempestiva" come previsto dall'art. 2 comma 4 del D.P.R. 249/98, si dovrà dunque provvedere all'aggiornamento costante nel registro personale delle valutazioni riportate nelle verifiche scritte ed orali.

Il pc fisso presente in tutte le aule è destinato esclusivamente all'uso da parte del docente, sia per la compilazione del registro elettronico, sia per scopi puramente didattici. Inoltre si sottolinea come sia fondamentale provvedere in maniera accurata alla custodia di tali computer: il docente dell'ultima ora dovrà accertarsi che siano spenti alla fine dell'orario di lezione e che non siano stati oggetto di manomissione o atti di vandalismo.

Art. 8. Divieto di fumo.

Per legge è assolutamente vietato fumare nei locali scolastici sia negli spazi interni sia negli spazi all'aperto. I trasgressori saranno sanzionati come previsto dalla legge. Si riportano per completezza d'informazione i principali riferimenti normativi relativi al divieto di fumo nei luoghi pubblici: Legge 11/11/1975 n. 584; Legge 16/01/2003 n.3 art. 51 come modificato dal recente D. L 12/09/2013 n. 104 art. 4 che estende il divieto di fumo a tutti gli spazi degli edifici scolastici, sia interni che esterni, e comprende nel divieto anche le sigarette elettroniche.

Art. 9. Uso del telefono cellulare.

È vietato l'uso del telefono cellulare durante le ore di lezione (CM 362 del 25/8/1998 e seguenti) sia per gli insegnanti che per gli alunni. È necessario che gli insegnanti osservino tale divieto perché siano essi stessi di esempio per gli alunni.

Art. 10. Rapporti con la Segreteria.

Devono sempre limitarsi all'essenziale, nel rispetto dell'orario di segreteria e solo per esigenze connesse alla didattica con o senza adempimenti di natura amministrativa. Il personale di segreteria non è tenuto alla compilazione di moduli, modelli od altro inerente alle singole esigenze soggettive personali o di servizio. I docenti, in applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Legge sulla privacy), non possono trattenerci, per alcun motivo, nei locali di Segreteria.

Art. 11. Rapporti con i Collaboratori scolastici.

Devono essere sempre improntati al massimo rispetto reciproco. Non si può adibire il personale collaboratore scolastico ai compiti che non gli sono propri.

Art. 12. Applicazione D. Lgs. 81/08: sicurezza negli ambienti scolastici.

Ai sensi del D. Lgs. 81/08, il docente, nello svolgimento del proprio compito in aula, si trova nelle condizioni di soggetto di prevenzione dei rischi relativi alla sicurezza e deve agire in tal senso: direttamente, nei riguardi degli alunni affidati, ed indirettamente segnalando alla direzione qualsiasi ipotetica o concreta situazione di possibile rischio secondo le procedure prestabilite dal RSPP (Responsabile per la sicurezza) e rese note dalla dirigenza della scuola. Per ogni altra segnalazione si deve far riferimento al Rappresentante dei lavoratori (RLS) per la sicurezza. Si ricorda che ai sensi del D. Lgs. 81/08 art. 2 gli studenti impegnati in laboratorio sono equiparati a lavoratori e i docenti a cui sono affidati vengono considerati "preposti di fatto".

Si ricorda, inoltre che è fatto divieto assoluto di uso di apparecchiature elettriche non inerenti all'attività didattica (fornelli ecc.)

Art. 13. Rapporti con gli alunni.

Devono essere anch'essi improntati al reciproco rispetto. L'Insegnante ha il dovere di rispettare l'alunno, senza che venga mai meno quella posizione di giusto decoro e convenienza che sempre deve accompagnare una seria attività educativa e didattica. L'Insegnante non deve abbandonare la classe durante le lezioni, in quanto rimane unico responsabile. Le ore di supplenza debbono sempre avere carattere didattico. Si fa presente in proposito che l'ora di supplenza non può essere intesa come momento di ricreazione. In alcuni casi di questo genere si potrebbe configurare l'ipotesi di interruzione di pubblico servizio.

Art. 14. Rapporti con le famiglie.

Le scelte didattiche e gli obiettivi educativi vanno condivisi con le famiglie: è opportuno pertanto che i rapporti con i genitori degli alunni siano improntati a uno spirito di serena e produttiva collaborazione. Come deliberato dal collegio dei docenti del 01/09/2017 oltre agli incontri scuola – famiglia previsti dal piano annuale delle attività in orario pomeridiano, i docenti -su richiesta dei genitori e previo appuntamento concordato attraverso gli alunni o con le comunicazioni tramite registro elettronico- daranno la loro disponibilità ad incontrare i genitori di mattina in orario non coincidente con le loro ore di lezione.

Per tutte le iniziative (uscite didattiche, manifestazioni, visite guidate, ecc.) entrambi i genitori – con le dovute eccezioni- dovranno firmare la relativa autorizzazione. Queste saranno depositate dal coordinatore di classe o, in alternativa dal docente che promuove l'iniziativa, in vicepresidenza e debitamente annotate su apposito registro.

ALUNNI

Il Regolamento del Liceo Statale "B. Croce" fa proprio lo "Statuto delle studentesse e degli studenti", che pertanto qui viene integralmente riportato.

Art. 1 Vita della comunità scolastica

- 1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.*
- 2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.*
- 3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui fa parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva*
- 4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.*

Art. 2 Diritti

- 1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.*
- 2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.*
- 3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.*
- 4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione tra-sparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di auto-valutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.*
- 5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.*
- 6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte della scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.*

7. *Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.*

8. *La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:*

9. *un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;*

a) *offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;*

b) *iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;*

c) *la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;*

d) *la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;*

e) *servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.*

10. *La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.*

11. *I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.*

Art. 3 Doveri

1. *Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.*

2. *Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.*

3. *Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.*

4. *Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.*

5. *Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.*

6. *Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.*

Art. 4 Disciplina

1. *I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.*

2. *I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, non-ché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.*

3. *La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.*

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma

9-bis Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da due rappresentanti eletti dagli studenti e da due rappresentanti eletti dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti

dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, c. 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

ORGANI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Art. 1 - Organi collegiali

Sono organi collegiali il Consiglio d'Istituto, la Giunta esecutiva, il Collegio dei Docenti, i Dipartimenti, il Consiglio di classe, il GLI, il Comitato di valutazione, il Comitato studentesco, l'Assemblea degli studenti, l'Organo di Garanzia e tutti gli altri, qualificati come tali dall'istituzione scolastica.

Articolo 2 - Funzioni degli organi collegiali

Gli organi collegiali favoriscono la partecipazione di tutte le componenti alla gestione della scuola. Il Dirigente scolastico, il personale docente e quello non docente, agevolano il conseguimento di tale obiettivo ponendo in essere le attività necessarie e ritenute più opportune. In particolare, i Docenti forniranno agli studenti le necessarie informazioni sul funzionamento di tali organi, valorizzando e stimolando la loro partecipazione.

L'avviso di convocazione dell'organo collegiale deve essere esteso a tutti i suoi componenti e deve contenere l'ordine del giorno. Di norma, la convocazione è comunicata con un preavviso di almeno cinque giorni.

Di ogni riunione si redige apposito verbale. Gli atti e le deliberazioni del Consiglio d'istituto sono pubblicati all'Albo della scuola presente sul sito web dell'istituto (sez. Amministrazione Trasparente); i verbali dei Dipartimenti e dei Consigli di classe vengono archiviati nella Bacheca Docenti del Portale Argo; altri verbali sono conservati presso l'ufficio del dirigente scolastico.

Art. 3 - Consiglio di istituto e Giunta Esecutiva

v. Regolamento - *Regolamento del Consiglio di Istituto.*

Art. 4 - Collegio dei docenti

Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti in servizio nell'istituto ed è presieduto dal dirigente scolastico, che lo convoca di sua iniziativa o su richiesta proveniente da almeno un terzo dei suoi membri.

Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto, cura la programmazione dell'azione educativa e didattica, interagisce con il consiglio di istituto, con i consigli di classe e con gli altri organi.

V. Regolamento - *Regolamento Collegio dei Docenti.*

Art. 5 - Dipartimenti

I Dipartimenti sono articolazioni permanenti del collegio dei docenti, coordinati da un Docente di ruolo, nominato dal dirigente scolastico.

Organizzati per aree di materie affini, essi hanno il compito di:

- a) decidere la programmazione didattica annuale per aree disciplinari;
- b) proporre e coordinare le attività di d'Istituto;
- c) convenire l'adozione dei libri di testo;
- d) suggerire proposte per le attività di sostegno e recupero;
- e) redigere progetti di organizzazione modulare/interdisciplinare dell'attività didattica.

Art. 6 - Consigli di classe

Il Consiglio di classe è composto da tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori, due rappresentanti degli studenti. Ove necessario, alle riunioni partecipano esperti appositamente invitati, in rapporto alla trattazione di questioni particolari.

Esso è convocato dal Dirigente scolastico secondo il piano delle attività annuali oppure su richiesta di tutti i membri di una delle sue componenti o, ancora, nei casi in cui se ne ravvisi la necessità.

Le riunioni del Consiglio di classe si possono articolare in due momenti: uno a componenti separate, uno a componenti riunite. Il consiglio di classe è presieduto dal Dirigente scolastico oppure dal Coordinatore di classe, da lui delegato. Il consiglio di classe ha il compito di:

1. decidere la programmazione didattica annuale, sulla base delle indicazioni dipartimentali
2. agevolare i rapporti tra docenti, genitori e alunni;
3. irrogare le sanzioni disciplinari ad esso riservate di cui al titolo V;

4. la realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari;
5. la valutazione periodica e finale degli allievi.

Art. 7 - Comitato studentesco

I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco d'Istituto del quale fanno parte anche i rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Istituto. Il comitato è convocato dai rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Istituto, dal suo presidente e, in ogni caso, su richiesta di almeno un terzo dei rappresentanti delle classi. Di norma, la convocazione deve essere comunicata con un preavviso non inferiore a tre giorni.

Il Dirigente scolastico, di sua iniziativa, può riunire il comitato studentesco per importanti comunicazioni.

Il comitato studentesco ha il compito di:

- a) favorire il coordinamento delle iniziative e delle esperienze attivate nelle classi e nell'Istituto;
- b) promuovere iniziative aventi particolare valore culturale, educativo e sociale;
- c) presentare proposte agli organi collegiali dell'istituto;
- d) preparare l'assemblea studentesca e garantire l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea;
- e) deliberare in merito alla partecipazione a manifestazioni studentesche

Articolo 10 - Assemblee degli studenti

Gli studenti si riuniscono in assemblea di classe e assemblea di istituto.

Le assemblee non possono aver luogo negli ultimi 30 giorni di lezione.

Articolo 10 bis - Assemblea di classe

L'assemblea di classe si tiene nel limite di due ore di lezione al mese. La richiesta di autorizzazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere indirizzata dagli studenti al Dirigente scolastico almeno tre giorni prima della data proposta, previo consenso degli insegnanti nelle cui ore deve svolgersi. Al fine di evitare intralci al regolare svolgimento delle lezioni, l'assemblea di classe non deve tenersi sempre nello stesso giorno della settimana, né nelle stesse ore di lezione.

Nel caso in cui nessun insegnante voglia concedere le proprie ore per l'assemblea, data ed ore sono stabilite dal Dirigente scolastico.

Del tenore della discussione svoltasi in sede di riunione è redatto verbale che, in copia, va presentato presso l'ufficio dei Collaboratori Vicari.

Articolo 10 ter - Assemblea di istituto

v. Regolamento - *Regolamento assemblea degli studenti.*

Articolo 11 - Organo di garanzia

L'organo di garanzia è composto dal Dirigente, da due Docenti, da un rappresentante dei genitori e da un rappresentante degli studenti, nonché da tre membri supplenti, uno per ciascuna componente.

I docenti sono designati dal Consiglio d'istituto su proposta del Collegio dei docenti; il rappresentante degli studenti è eletto dalla rispettiva componente e il rappresentante dei genitori è designato dal Consiglio d'istituto fra i membri eletti. L'Organo di garanzia resta in carica due anni.

L'Organo di garanzia è presieduto dal Dirigente; nella sua prima convocazione esso nomina il segretario.

Le sedute sono validamente costituite con la presenza di almeno tre membri, a prescindere dalla componente rappresentata, e le decisioni prese a maggioranza semplice. L'astensione vale quale voto favorevole allo studente incolpato. Qualora taluno dei componenti versi in situazioni di incompatibilità ovvero di impossibilità a partecipare, egli sarà sostituito dal membro supplente appartenente alla medesima categoria.

L'Organo di garanzia decide in merito ai ricorsi presentati contro i provvedimenti disciplinari, nonché sui conflitti relativi all'applicazione del regolamento di istituto e del regolamento di cui al decreto del P.d.R. del

24 giugno 1998, n. 249 recante lo Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria di secondo grado e successive modifiche ed integrazioni (D.P.R. n. 235/2007).

Rapporti con le famiglie

Articolo 12 - Rapporti con le famiglie

Gli insegnanti incontrano le famiglie in occasione delle riunioni generali, che hanno luogo secondo quanto stabilito collegialmente nel Piano annuale delle attività. In casi particolari, gli insegnanti ricevono i genitori convocati oppure che ne fanno richiesta, in giorni specifici, previo appuntamento e, comunque, fuori dall'orario delle lezioni.

Diritti e doveri

Articolo 13 - Diritto alla riservatezza

Fatte salve le norme vigenti, sono riservate alla cognizione degli organi competenti le informazioni su attitudini, capacità, vita familiare, personale ed extra-scolastica dell'alunno.

In caso di esito negativo degli scrutini finali e degli esami, all'albo dell'Istituto l'indicazione dei voti è sostituita con il riferimento al solo risultato negativo riportato.

Articolo 14 - Diritto all'informazione

Le informazioni relative alle norme regolanti la vita scolastica, le iniziative e le attività didattiche sono comunicate con circolari o altri mezzi idonei a garantirne una effettiva conoscenza da parte degli studenti e delle famiglie.

Gli insegnanti comunicano alle classi gli obiettivi didattico-educativi, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze da acquisire, i metodi di lavoro e di valutazione.

Gli allievi hanno diritto di sapere, di norma entro due settimane dallo svolgimento, gli esiti delle prove scritte, per consentire loro la conoscenza degli errori e lo svolgimento di attività di recupero. I risultati delle verifiche orali, se richiesti, devono essere comunicati entro la lezione successiva.

Tutte le informazioni inerenti all'Istituto, le iniziative e le attività sono consultabili sul sito web <https://www.liceocroceavezzano.edu.it>

Articolo 15 - Doveri

A scuola e durante le attività extra-scolastiche (viaggi di istruzione, visite guidate, stages e esperienze di alternanza scuola-lavoro), gli studenti sono tenuti ad un comportamento dignitoso ed improntato alla massima correttezza.

Gli allievi collaborano con i docenti al migliore svolgimento delle attività didattiche, recando con loro i materiali ed i sussidi necessari, eseguendo con regolarità e diligenza i compiti loro assegnati e rispettando i tempi di consegna, le cui modalità sono state previamente concordate. Salvo casi di comprovata necessità, da valutarsi dall'Insegnante o segnalata sul registro di classe, non è ammessa l'uscita dall'aula nel corso della prima ora di lezione. Durante le altre ore, l'insegnante può consentire l'uscita ad un solo studente per volta. In nessun caso è ammessa l'uscita non autorizzata dall'Istituto.

Durante il cambio degli insegnanti, gli allievi devono restare in aula e mantenersi un comportamento corretto, evitando in ogni caso di recare disturbo alle altre classi.

I trasferimenti nell'ambito dell'Istituto e verso le palestre devono svolgersi sotto la vigilanza dell'Insegnante, in modo ordinato, sollecito e silenzioso.

Durante le ore di lezione non è consentito tenere accesi né fare uso di telefoni cellulari, Ipad, Ipad, radio, apparecchi per riprese ed altri congegni simili. I comportamenti contrari saranno oggetto di sanzione.

Gli studenti sono tenuti al rispetto ed alla cura degli arredi, delle apparecchiature, degli strumenti e dei beni della scuola. In caso di danneggiamento, dovuto a colpa, a dolo o a comportamento superficiale, il

responsabile, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale, è tenuto al risarcimento. Il docente che rileva il fatto o al quale esso venga riferito ne darà immediata comunicazione alla dirigenza.

Gli studenti sono tenuti alla custodia dei beni personali. L'Istituto non risponde della loro perdita o sottrazione.

Durante le lezioni, i ragazzi non possono né mangiare né bere. È tollerata la possibilità di bere acqua.

Norme di condotta nei laboratori

Art. 16 - Norme da osservare nel laboratorio di informatica

v- Regolamento - *Regolamento Laboratori - linguistico e informatico.*

Art. 17 - Norme da osservare nel laboratorio linguistico

v. Regolamento - *Regolamento Laboratori - linguistico e informatico.*

Art. 18 – Uso dell'aula multimediale (sala Regia)

v. Regolamento - *Regolamento Laboratori - linguistico e informatico.*

Alternanza Scuola-Lavoro

Articolo 19 - Modalità di svolgimento dell'Alternanza Scuola-Lavoro

Nell'ambito del Consiglio di classe si individua il tutor scolastico. Gli alunni non devono prendere iniziative personali per l'effettuazione dell'alternanza, ma devono confrontarsi con i docenti referenti.

Gli studenti possono esprimere una preferenza in merito all'azienda sede di stage compilando l'apposita scheda entro il termine fissato per la presentazione (compilare la scheda in ogni sua parte con i dati corretti). Non si prenderanno in esame le richieste pervenute in ritardo e senza la firma del genitore; il docente referente, di concerto con l'ufficio di presidenza, provvederà alla collocazione presso le strutture disponibili.

L'alunno sarà informato in merito agli orari delle attività, agli obiettivi del percorso formativo, alle funzioni del tutor aziendale e del tutor scolastico, al regolamento da seguire durante tutto il periodo dell'alternanza.

L'alunno e i genitori dovranno leggere attentamente e firmare il patto formativo e faranno riferimento esclusivamente al docente tutor per qualsiasi questione. Potranno contattare la segreteria della scuola per eventuali comunicazioni. In nessun caso possono provvedere autonomamente alla risoluzione di problematiche che si sono verificate nel corso dell'esperienza senza coinvolgere il docente referente.

Il tutor scolastico controllerà la documentazione e gestirà eventuali criticità. Durante il periodo di attività effettuerà 1 o 2 visite aziendali e/o contatti telefonici per verificare il corretto svolgimento dell'esperienza.

L'alunno almeno una settimana prima dell'inizio dell'esperienza dovrà recarsi in azienda per presentarsi al tutor. Il tutor aziendale dovrà verificare che l'allievo apponga nell'apposito registro la firma di presenza quotidianamente all'inizio dell'orario di attività. Si tratta di un obbligo di particolare rilievo ed il mancato rispetto comporterà per lo studente le sanzioni disciplinari previste.

Al termine del periodo di alternanza lo studente dovrà consegnare in segreteria il registro compilato e firmato in tutte le sue parti. La mancata consegna nei termini stabiliti o lo smarrimento del registro è da ritenersi un comportamento molto grave che darà luogo non solo a provvedimenti disciplinari, ma anche all'impossibilità di accertare e riconoscere il percorso di alternanza.

Ai fini della validità dell'esperienza effettuata sarà necessaria anche la firma della struttura ospitante.

In caso di assenza l'alunno avviserà immediatamente l'azienda e la scuola. Per periodi prolungati di assenza o per impossibilità a svolgere l'attività di alternanza nel periodo fissato per certificati motivi di salute, si dovrà concordare con il tutor un piano di recupero da effettuarsi anche nei periodi di sospensione delle lezioni.

Ampliamento dell'offerta formativa

Articolo 20 – Partecipazione alle attività

Per poter partecipare alle iniziative che la scuola propone agli studenti (concorsi; manifestazioni, soggiorni linguistici, corsi formativi aggiuntivi e stage estivi), gli alunni devono possedere i seguenti requisiti:

- a) Comportamento corretto (ultimo voto di comportamento rilevabile non inferiore a 7);
- b) Dimostrazione di impegno in ogni disciplina
- c) Frequenza regolare

Essere in regola con il versamento del contributo volontario alla scuola per l'ampliamento dell'offerta formativa

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”; Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”

Il LICEO STATALE “BENEDETTO CROCE” di AVEZZANO

stipula con genitori e studenti il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, finalizzato a definire, in maniera dettagliata e condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie. Il Patto in sede di iscrizione verrà sottoscritto dai soggetti interessati.

	LA SCUOLA SI IMPEGNA A	LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A	LO STUDENTE SI IMPEGNA A
OFFERTA FORMATIVA	PROPORRE, PUBBLICIZZARE E REALIZZARE UN’OFFERTA FORMATIVA CHE PROMUOVA APPRENDIMENTI SIGNIFICATIVI FINALIZZATI ALLA CONQUISTA DELL’IDENTITÀ PERSONALE E SOCIALE E ALLA CRESCITA CULTURALE E CIVILE DEGLI STUDENTI.	PRENDERE VISIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA; CONDIVIDERE CON I FIGLI IL PRESENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ.	ASSUMERE CONSAPEVOLEZZA DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA; PARTECIPARE CON IMPEGNO E PERSEVERANZA ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E ALLA VITA DELLA SCUOLA.
INTERVENTI EDUCATIVI	PRESENTARE LO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI; RENDERE NOTO IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO; FAR RISPETTARE LE NORME DI COMPORTAMENTO DOPO AVERE ATTIVATO PROCESSI DI CONDIVISIONE; SVILUPPARE E CONSOLIDARE IL SENSO DI APPARTENENZA ALLA COMUNITÀ SCOLASTICA E STIMOLARE LA COLLABORAZIONE FRA STUDENTI, INSEGNANTI, GENITORI.	PRENDERE VISIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI AI DIRITTI E AI DOVERI DEGLI STUDENTI; EVITARE DI “GIUSTIFICARE” COMPORTAMENTI INADEGUATI; RISOLVERE EVENTUALI SITUAZIONI PROBLEMATICHE ATTRAVERSO IL DIALOGO CON I DOCENTI; CONTRIBUIRE AD ORGANIZZARE IN MODO ADEGUATO GLI IMPEGNI DI STUDIO DEL FIGLIO; FIRMARE SEMPRE LE COMUNICAZIONI PER PRESA VISIONE.	ASSUMERE CONSAPEVOLEZZA DEI DIRITTI E DEI DOVERI SANCTI NEI REGOLAMENTI SCOLASTICI; PARTECIPARE ASSIDUAMENTE ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE; RISPETTARE I COMPAGNI E TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA; RISPETTARE LE COSE PROPRIE E ALTRUI; ESEGUIRE PUNTUALMENTE I LAVORI ASSEGNATI; FAR FIRMARE LE COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA.
PARTECIPAZIONE	PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA E RESPONSABILE DEGLI STUDENTI, DELLE FAMIGLIE E DELLE AGENZIE CULTURALI OPERANTI NEL TERRITORIO, ALLE ATTIVITÀ E AI PROCESSI FORMATIVI ATTIVATI DALLA SCUOLA.	TENERSI AGGIORNATA SULL’ATTIVITÀ SCOLASTICA DEI PROPRI FIGLI; PARTECIPARE A TUTTI GLI INCONTRI SCOLASTICI CHE PREVEDANO LA PRESENZA DEI GENITORI; CONTRIBUIRE AL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E DEL SERVIZIO SCOLASTICO.	PARTECIPARE IN MANIERA ATTIVA E RESPONSABILE ALLE ASSEMBLEE DI CLASSE E ALLE ASSEMBLEE DI ISTITUTO; PRENDERE PARTE A TUTTE LE OCCASIONI DI CONFRONTO CON LE ALTRE COMPONENTI SCOLASTICHE.
PUNTUALITÀ	GARANTIRE IL PUNTUALE E REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE; RILEVARE CON IMMEDIATEZZA EVENTUALI SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ E PREDISPORRE PRONTAMENTE EVENTUALI INTERVENTI FORMATIVI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI; ASSICURARE SOLLECITUDINE NELLE COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE.	ASSICURARSI CHE I FIGLI RISPETTINO SCRUPolosAMENTE L’ORARIO DI INGRESSO; CONTENERE NEI LIMITI DELL’INDISPENSABILE LE ASSENZE, LE USCITE ANTICIPATE O LE ENTRATE IN RITARDO; GIUSTIFICARE SEMPRE EVENTUALI ASSENZE O RITARDI.	RISPETTARE L’ORARIO DI INIZIO DELLE LEZIONI; FAR FIRMARE SEMPRE GLI AVVISI SCRITTI RIVOLTI AI GENITORI; GIUSTIFICARE LE ASSENZE IL GIORNO DI RIENTRO A SCUOLA; PORTARE SEMPRE IL LIBRETTO PERSONALE PER EVENTUALI COMUNICAZIONI.
INTERVENTI DIDATTICI	INDIVIDUARE E COMUNICARE GLI OBIETTIVI DIDATTICI DA PERSEGUIRE E ATTUARE STRATEGIE UTILI PER CONSEGUIRILI; CREARE SITUAZIONI DI APPRENDIMENTO, ANCHE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PERCORSI INDIVIDUALIZZATI E PERSONALIZZATI, CHE CONSENTANO LA REALIZZAZIONE DELLE POTENZIALITÀ DI CIASCUNO ATTRAVERSO L’ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE ADEGUATE.	CONTROLLARE CHE VENGANO SVOLTI I COMPITI ASSEGNATI; INFORMARSI SULL’ANDAMENTO DIDATTICO DEL FIGLIO PARTECIPANDO AGLI INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA E/O AI COLLOQUI DURANTE GLI ORARI DI RICEVIMENTO STABILITI; COLLABORARE CON GLI INSEGNANTI PER L’ATTUAZIONE DI EVENTUALI STRATEGIE DI RECUPERO O APPROFONDIMENTO.	ESEGUIRE REGOLARMENTE I COMPITI ASSEGNATI; IMPEGNARSI ASSIDUAMENTE NELLO STUDIO PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI PROPOSTI; PARTECIPARE ALLE EVENTUALI ATTIVITÀ DI RECUPERO CON IMPEGNO E PERSEVERANZA.
VERIFICA E VALUTAZIONE	GARANTIRE LA SEQUENZIALITÀ DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA E LA SUA MODULAZIONE SUI TEMPI, SUI RITMI E SULLE MODALITÀ DI APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI; ASSICURARE L’IMPARZIALITÀ E LA TRASPARENZA DELLA VALUTAZIONE ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE, IN MANIERA CHIARA E PRECISA, DEI CRITERI DI SVOLGIMENTO, CORREZIONE E ATTRIBUZIONE DEI VOTI NELLE PROVE SCRITTE E ORALI; PROGRAMMARE LE VERIFICHE EVITANDO UNA LORO CONCENTRAZIONE IN TEMPI RISTRETTI.	CONTRIBUIRE AD ACCRESCERE, NEI PROPRI FIGLI, I LIVELLI DI CONSAPEVOLEZZA IN MERITO AI RISULTATI RAGGIUNTI, ANCHE MEDIANTE COLLOQUI CON I DOCENTI.	ASSUMERE CONSAPEVOLEZZA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAI DOCENTI; AVERE UNA PERCEZIONE ATTENDIBILE, ATTRAVERSO L’AUTOVALUTAZIONE, DEI LIVELLI DI COMPETENZA RAGGIUNTI; RIFLETTERE SUL PROPRIO METODO DI STUDIO; RICONOSCERE LE PROPRIE CARENZE ED IMPEGNARSI PER COLMARLE.
SANZIONI DISCIPLINARI	PRESENTARE ED APPLICARE LE SANZIONI DISCIPLINARI PREVISTE NELL’APPOSITO REGOLAMENTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE STABILITE; INFORMARE SULLA NORMATIVA VIGENTE CHE IMPONE IL DIVIETO DI FUMO NEI LUOGHI PUBBLICI, ESPlicitANDO ED APPLICANDO LE SANZIONI PECUNIARIE E DISCIPLINARI PREVISTE; INFORMARE SULLE DIRETTIVE RELATIVE AL DIVIETO DELL’UTILIZZO DEL CELLULARE DURANTE LE ORE DI LEZIONE, SPIEGANDO ED APPLICANDO LE SANZIONI DISCIPLINARI PREVISTE IN CASO DI INFRAZIONE; ILLUSTRARE ED APPLICARE LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI EVENTUALI ATTI VANDALICI E DI DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO DELLA SCUOLA E CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO.	COLLABORARE PER ATTRIBUIRE VALENZA EDUCATIVA AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DALLA SCUOLA; EVITARE DI GIUSTIFICARE, CON UN ATTEGGIAMENTO PROTETTIVO E DI PARTE, I COMPORTAMENTI SCORRETTI DEL PROPRIO FIGLIO; SENSIBILIZZARE AL RISPETTO DEI DIVIETI DISCIPLINATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO SCOLASTICO E FAR RIFLETTERE SULLE CONSEGUENZE DERIVANTI DALLA LORO INFRAZIONE; RISARCIRE EVENTUALI DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO DELLA SCUOLA O A TERZI.	RISPETTARE LE REGOLE STABILITE NEL REGOLAMENTO; ASSUMERE LE DECISIONI DEGLI ORGANI COMPETENTI ALL’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI, COME MOMENTO DI RIFLESSIONE SUI PROPRI COMPORTAMENTI SCORRETTI.

NORME DI VITA SCOLASTICA

Art.1. Ingresso a scuola degli studenti

È dovere dell'alunno presentarsi a scuola puntuale. Per il corrente anno l'orario scolastico è il seguente:

SEDE CENTRALE dal Lunedì al Sabato - Ingresso a scuola 08:15; inizio lezioni 08:20; Uscita ore 13:20.

SUCCURSALE (c/o IIS "Galileo Galilei" di Avezzano) dal Lunedì al Sabato - Ingresso a scuola 08:25; inizio lezioni 08:30; Uscita ore 13:15.

Le classi che seguono un orario settimanale di 27 ore escono con un'ora di anticipo nei giorni Martedì, Giovedì e Sabato.

- a. Gli alunni dovranno raggiungere la propria aula, in modo ordinato ed in silenzio, dove troveranno ad attenderli gli insegnanti della prima ora.
- b. Dopo le 8.20 è consentito l'ingresso in ritardo solo fino alle 8.25. Allo scopo di non interferire con il regolare svolgimento delle lezioni i ritardatari, solo con specifico permesso firmato dall'Ufficio di presidenza o dai collaboratori del D.S., potranno essere ammessi in classe alla seconda ora.
- c. Gli studenti pendolari, che per motivi di trasporto, sono impossibilitati a rispettare l'orario di ingresso possono essere ammessi in classe fino alle 8.35. Oltre questo orario, allo scopo di non interferire con il regolare svolgimento delle lezioni, essi saranno ammessi in classe solo alla seconda ora e con il permesso firmato dall'Ufficio di presidenza.
- d. Nel caso di ritardato ingresso per motivi personali si potrà entrare a scuola soltanto se accompagnati da un genitore e l'ingresso in classe sarà subordinato al rilascio di uno specifico permesso della Vicepresidenza e all'annotazione, con firma del genitore, sul registro predisposto.
- e. Gli alunni, autorizzati ad entrare alla seconda ora per disposizione dell'Ufficio di presidenza, sono tenuti ad entrare a scuola con 5 minuti di anticipo.
- f. Oltre le 10.20 non sarà consentito l'ingresso a nessuno se non per gravi e giustificati motivi.

Art. 2. Assenze degli allievi

Le assenze ed i ritardi degli alunni, questi ultimi contenuti entro i primi cinque minuti, vengono giustificati dal docente della prima ora; se i ritardi si ripetono, il coordinatore di classe provvederà ad informare il collaboratore vicario e ad applicare le sanzioni previste dal regolamento. Particolari irregolarità saranno comunicate alla famiglia dal Coordinatore di Classe.

- a. I genitori degli alunni delle classi prime devono ritirare il libretto delle giustificazioni e depositare la firma (o le firme di entrambi i genitori) sull'apposito registro. Nel caso in cui essi non potessero provvedere personalmente, gli alunni potranno ritirare il libretto che i genitori dovranno firmare presso il proprio Comune di residenza, alla presenza dell'autorità preposta all'autenticazione della firma. Le firme depositate saranno le uniche riconosciute valide per le giustificazioni.
- b. Le assenze dovranno essere prontamente giustificate al rientro a scuola, facendo uso del libretto personale. In caso di dimenticanza, l'alunno sarà riammesso, ma la giustificazione, debitamente firmata dal genitore, dovrà essere presentata entro cinque giorni. In caso di ulteriore ritardo il Coordinatore di classe potrà adottare il corrispondente provvedimento (nota disciplinare), di cui al punto 1, parte II del presente Regolamento e a informare la famiglia. Il richiamo sarà considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.
- c. La quinta, la decima, la quindicesima assenza ecc., anche dei maggiorenti, dovranno essere giustificate da un genitore.
- d. Se l'alunno è maggiorenne il genitore potrà autorizzarlo a firmare personalmente il libretto, ma ciò dovrà essere esplicitato con specifica dichiarazione protocollata e depositata in Segreteria e annotato sul

libretto delle giustificazioni. In questo caso il Coordinatore di classe è chiamato a fare più attenzione alla regolarità della frequenza dell'alunno e a segnalare alla famiglia eventuali eccessi o irregolarità.

e. Le assenze superiori a cinque giorni, anche se non per motivi di malattia, vanno giustificate sia con il libretto che con un certificato medico che attesti che l'allievo non è portatore di patologie soggette a denuncia obbligatoria ai sensi del D.M. 28/11/86 e che comunque è in grado di riprendere l'attività scolastica.

f. L'astensione collettiva dalle lezioni è considerata la forma più grave di assenza ingiustificata, in quanto determina una interruzione del regolare servizio scolastico erogato, con conseguente danno per l'utenza. In questo caso, l'assenza sarà considerata immotivata e arbitraria e nei confronti di coloro che si siano astenuti dalle attività didattiche potrà essere adottato uno specifico richiamo scritto (nota disciplinare), controfirmato dal Dirigente scolastico, che, secondo quanto previsto nel punto 1, parte II del Regolamento, sarà considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di condotta. In questo caso, l'alunno è comunque tenuto a giustificare l'assenza sul libretto delle giustificazioni, dalla quale dovrà risultare che si è assentato per la partecipazione all'astensione collettiva. L'assenza sarà comunque considerata ingiustificata.

g. Le numerose e frequenti assenze, le assenze ripetute e/o strategiche in occasione delle verifiche, così come quelle non giustificate e le assenze collettive, potranno comportare provvedimenti disciplinari e saranno computate ai fini della determinazione del monte ore di presenze nell'anno scolastico.

h. È compito dei docenti usare tutti gli strumenti disponibili per combattere le assenze collettive, chiedendola collaborazione delle famiglie, che devono essere responsabilizzate su questo specifico problema.

i. La famiglia è tenuta a controllare il profitto dell'alunno e, settimanalmente, il libretto delle assenze, anche per verificare l'autenticità delle firme giustificative

j. Ai fini della validità dell'anno scolastico per tutte le classi, per procedere alla valutazione finale di ogni alunno è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale di ogni singola disciplina. Le scuole possono però stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite a condizione che comunque non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. In osservanza del D.P.R. n. 122/09 (art. 14, comma 7) e della C.M. 04 marzo 2011, le deroghe vengono stabilite con delibera del collegio docenti. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato

Art. 3 Ritardi, uscite occasionali e permessi permanenti

L'ingresso a scuola dopo l'inizio delle lezioni e l'uscita anticipata devono rappresentare fatti eccezionali e giustificati da gravi motivi.

Le entrate in ritardo, ammesse solo se giustificate dai genitori, avvengono al cambio dell'ora e sono annotate nel Registro di classe.

Le uscite anticipate possono avvenire, di norma, dopo le ore 11:20 e in corrispondenza del cambio dell'ora.

Le uscite anticipate e gli ingressi dopo l'inizio della seconda ora di lezione sono autorizzati dall'ufficio di presidenza o dai collaboratori.

Gli allievi minorenni possono uscire solo alla presenza di un genitore o di chi ne fa le veci ovvero di persona da questi appositamente delegata per iscritto, la quale, oltre alla delega, deve produrre copia di un documento di riconoscimento valido del delegante, nonché esibire un documento di riconoscimento personale in corso di validità. Qualora ciò non sia possibile, l'autorizzazione potrà essere concessa su richiesta scritta, inviata entro il giorno precedente, anche tramite fax o e-mail, cui deve essere allegata

copia di un documento di riconoscimento dell'esercente la potestà. La scuola si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere conferma dell'istanza tramite telefono. In tale ultima ipotesi, l'ufficio provvede ad annotare gli estremi e l'esito della telefonata.

L'insegnante annota l'uscita nel registro di classe.

Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, ove richiesto dai genitori o da chi ne fa le veci, entrano alla seconda ora ed escono al termine della penultima nei casi in cui detta disciplina sia collocata nella prima o nell'ultima ora di lezione giornaliera. La richiesta di esonero dall'IRC va notificata in segreteria entro il 31 agosto o comunque prima dell'inizio delle lezioni, al fine di potere meglio organizzare l'orario delle attività alternative.

Art.4. Uscita degli allievi fuori dalla classe

Non è ammesso l'allontanamento degli alunni dalla classe per motivi disciplinari.

Art. 5 Uscita degli allievi per fruire dei servizi igienici

Gli alunni potranno uscire dalle classi per recarsi ai servizi uno per volta, e non potranno sostare nei corridoi.

Art. 6. Uscita degli allievi per l'uso dei distributori

Nell'edificio è installato un distributore per piano che deve essere utilizzato come previsto dal regolamento, e senza creare confusione durante le ore di lezione.

Art. 6 Uscita dalla scuola (termine delle lezioni)

a. Qualora fosse impossibile sostituire un docente assente, l'Ufficio di Presidenza potrà prevedere di far uscire la classe anticipatamente o entrare posticipatamente solo se si tratta di alunni maggiorenni.

b. Nell'impossibilità di sostituire i docenti assenti il D.S., dopo un'attenta valutazione delle specifiche situazioni, può disporre, per le classi 3-4-5, l'entrata posticipata o l'uscita anticipata delle classi. Di detta eventualità sarà data comunicazione anticipata (almeno il giorno precedente) agli studenti con annotazione sul registro di classe e mediante avviso scritto per ogni singolo allievo che dovrà essere firmato da un genitore e restituito al docente di turno. Per gli alunni minorenni, la mancata restituzione dell'avviso va annotata sul registro di classe e l'allievo non può allontanarsi dai locali della scuola.

c. In caso di circostanze che impongano l'evacuazione dell'edificio, alunni e docenti dovranno seguire puntualmente le istruzioni previste nel Regolamento di sicurezza.

Art.7. Periodo di socializzazione (intervallo)

L'intervallo si svolgerà tra la terza e la quarta ora di lezione sotto la vigilanza dell'insegnante della terza ora nel piano di appartenenza, da cui gli alunni non potranno allontanarsi. In caso di mancato rispetto di queste indicazioni l'Ufficio di Presidenza potrà disporre che la ricreazione venga svolta nelle aule di appartenenza.

Art. 8. Decoro

Gli alunni devono presentarsi a scuola indossando un abbigliamento decoroso e consono all'ambiente.

Art. 9. Vigilanza da parte dei collaboratori scolastici

Il personale collaboratore scolastico è tenuto, per proprio profilo professionale, alla vigilanza degli allievi durante gli intervalli o i brevi periodi di assenza dei docenti dalle classi.

Deve essere portato massimo rispetto per tutti gli operatori scolastici.

Art. 10. Applicazione della normativa sul divieto di fumo

Ai sensi della L. 584/75 e successive integrazioni (Art. 4 Dl. n. 104 del 12 settembre 2013), è fatto a tutto il personale, agli alunni dell'Istituto e a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze, divieto di fumare in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito e i servizi igienici, le aree all'aperto di pertinenza dell'istituto. È altresì vietato l'utilizzo delle

sigarette elettroniche nei locali chiusi dell'Istituto.

Il compito di effettuare periodici controlli per la vigilanza, l'accertamento e la contestazione delle infrazioni è obbligo di tutto il personale docente e non docente

La sanzione amministrativa pecuniaria (stabilita per la trasgressione al divieto di fumo prevede, nel minimo la somma di € 27,50 e nel massimo € 275,00; essa raddoppia (da € 55,00 a € 550,00) nel caso in cui la violazione avvenga in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero davanti a lattanti o bambini fino a dodici anni. Se la violazione è commessa dai soggetti responsabili della vigilanza sul rispetto del divieto di fumo, che quindi omettono di curare l'applicazione della legge, ad esempio la mancata esposizione dei cartelli indicanti il divieto e la mancata contestazione della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria va da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2200,00. Con l'entrata in vigore dell'art. 1 comma 189 L. 311/04 le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare sono aumentate del 10%.

Sul personale formalmente incaricato di provvedere al controllo del divieto di fumo ricade l'ammenda prevista dalla Legge 11.11.1975, n. 584 e successive modifiche, qualora la legge stessa non venga fatta rispettare.

I dipendenti e gli alunni dell'Istituto che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

La sanzione verrà riportata in un apposito modulo di contestazione indicante anche le modalità di pagamento.

Il soggetto incaricato alla contestazione formale e all'elevazione dell'ammenda è il prof. G. D'Angelo. Quest'ultimo non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi.

Tutto il personale della Scuola è tenuto alla vigilanza ed in primis al rispetto della normativa in vigore.

La scuola si adopererà all'interno delle iniziative di educazione alla salute nel promuovere l'informazione e l'educazione per la dissuasione al fumo.

Art. 11. Uso delle strutture

Ciascun allievo risponderà personalmente del proprio posto di lavoro, sia esso un banco, un computer con periferiche, una postazione in laboratorio linguistico, assegnato con le procedure stabilite dai docenti responsabili dei laboratori. Qualora non sia possibile determinare la responsabilità personale di un danneggiamento, questa verrà attribuita a chi occupava la postazione danneggiata o all'intera classe a seconda dei casi.

Il danno arrecato alle strutture e/o attrezzature della scuola va sempre rifuso con versamento sul c/c postale dell'Istituto a fronte di regolare fattura delle spese anticipate dall'Istituto stesso. Vanno altresì rifusi gli eventuali danni arrecati a terzi per incuria e non a causa delle normali attività didattiche. La scuola non risponde degli oggetti dimenticati o comunque smarriti, non è pertanto consentito lasciare nelle aule e in palestra oggetti personali, tute, scarpe, zaini, ...

È proibito portare a scuola oggetti estranei alle attività didattiche: telefonini, carte da gioco, che possano causare motivo di distrazione. In caso contrario l'oggetto verrà sequestrato dall'insegnante e restituito a uno dei genitori dell'alunno.

Gli allievi riserveranno ai locali ed alle suppellettili scolastiche lo stesso trattamento riservato alla propria abitazione e alle cose di loro proprietà.

Art. 12. Diritto d'informazione

Gli insegnanti comunicano alle classi gli obiettivi didattico-educativi, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze da acquisire, i metodi di lavoro e di valutazione.

Gli allievi hanno diritto di sapere, di norma entro due settimane dallo svolgimento, gli esiti delle prove scritte, per consentire loro la conoscenza degli errori e lo svolgimento di attività di recupero. I risultati delle verifiche orali, se richiesti, devono essere comunicati entro la lezione successiva.

Tutte le informazioni inerenti all'Istituto, le iniziative e le attività sono consultabili sul sito web www.liceocroceavezzano.edu.it